



Tribunale Ordinario di Isernia
SEZIONE UNICA CIVILE

Il Giudice,

letti gli atti e documenti di causa,

a scioglimento della riserva assunta,

premesso che la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo rappresenta una facoltà discrezionale, da esercitarsi all'esito di un prudente apprezzamento;

ritenuto che, sebbene l'opposizione non sia fondata su prova scritta, le contestazioni sollevate da parte opponente richiedono maggiori approfondimenti e pertanto che motivi di opportunità inducono a non concedere, allo stato, la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, dovendo ogni valutazione essere effettuata all'esito dell'attività istruttoria;

vista la richiesta di concessione dei termini di cui all'art. 183, VI co. c.p.c.

p.q.m.

rigetta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

concede i termini perentori di cui all'art. 183, VI co. c.p.c. a decorrere dalla data di comunicazione della presente ordinanza alle parti,

fissa per l'eventuale ammissione dei mezzi istruttori l'udienza del 16.12.2014.

Si comunichi.

Così deciso il 18.7.2014

Il Giudice

(dott.ssa Federica Rossi)

